

**Avv. Giacomo Mauriello**  
*Patrocinante in Cassazione*  
**Avv. Rita Mauriello**  
**Avv. Mariangela Mauriello**  
Via Mugnano Melito n. 80  
80018 Mugnano di Napoli (NA)  
Pec: [giacomomauriello@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:giacomomauriello@avvocatinapoli.legalmail.it)

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**- SEZIONE LAVORO -**

**RICORSO EX. ART. 414 CPC**

**CON ISTANZA DI DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE NEICONFRONTI DI EVENTUALI LITISCONSORTI (EX ART.  
151 C.P.C.)**

Nell'interesse del Sig. Maglione Giuseppe, nato a Mugnano di Napoli il 10/06/1975, C.F. MGLGPP75H10F799P, res.te in Mugnano di Napoli (NA) alla Via Torre n. 12, elett.te dom.to in Mugnano di Napoli (NA), presso lo studio degli Avvocati Mariangela Mauriello, C.F. MRLMNG81R42F799K, Rita Mauriello, C.F. MRLRTI75T65F839Z e Giacomo Mauriello, C.F. MRLGCM51M18B581G, che lo rappresentano e difendono congiuntamente e/o disgiuntamente, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni afferenti il presente giudizio ai seguenti indirizzi: mail: [info@studiolegalemauriello.it](mailto:info@studiolegalemauriello.it); pec: [giacomomauriello@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:giacomomauriello@avvocatinapoli.legalmail.it), giusta procura rilasciata su foglio pedissequo allegata e collegata al presente atto

**- Ricorrente -**

**CONTRO**

**-Azienda Ospedaliera Di Rilievo Nazionale Santobono-Pausillipon, C.F./P.IVA  
06854100630, in persona del legale rapp.te np.t., con sede in Napoli alla via Teresa  
Ravaschieri n. 8, Napoli**



**- Resistente-**

## **E NEI CONFRONTI**

Del sig. Belaff Gianluca e dei soggetti risultati vincitori di concorso di cui alla graduatoria finale concorso pubblico di n. 40 posti operatore socio sanitario – Categoria SB

**- Resistente potenziale -**

## **PREMESSO IN FATTO**

**A)**che in esecuzione della deliberazione n. 174 del 09 aprile 2019, divenuta esecutiva il 20/04/2019, la Amministrazione resistente indiceva un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 40 posti di operatore socio sanitario – categoria BS – ex DPR n. 220/2001, pubblicato (doc. 3);

**B)**che il ricorrente, possedendo tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando, ha prodotto in data 21/06/2019, domanda di partecipazione entro i termini e secondo le modalità indicate nell'avviso (doc. 4);

**C)**che nella domanda di partecipazione il ricorrente ha indicato i requisiti generici e specifici, i titoli posseduti, le esperienze lavorative e, per quel che qui interessa, ha dichiarato di essere in possesso di titoli di preferenza, precedenza e riserva in quanto invalido civile nonché di essere in possesso del requisito che dà diritto alla riserva dei posti per personale a tempo indeterminato dell'AORN Santobono Pausillipon in altri profili, di essere poi in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso;

**D)**che espletate le prove d'esame, con deliberazione n. 649 dell'11/10/2021, l'Amministrazione provvedeva all'approvazione della graduatoria finale di merito nella quale il ricorrente risultava collocato al n. 392 della graduatoria con il punteggio di 47,0833 (doc. 7);

**E)**che a seguito di presentazione di varie istanze di riesame, la resistente con nuova deliberazione



del Direttore Generale n. 12 del 14/01/2022, operava una rettifica parziale della graduatoria e procedeva alla nomina dei vincitori tra i quali, tuttavia, non figurava il ricorrente per il quale nella determinazione dei vincitori non si è affatto tenuto conto dei titoli di riserva (in primis ex art. 3 legge 68/99) (doc. 8);

**F)**che successivamente, con ulteriore Deliberazione del Direttore Generale, n. 36 del 27 gennaio 2022, la resistente procedeva al reclutamento a tempo indeterminato di n. 15 unità di operatore socio sanitario cat. BS mediante utilizzazione di graduatoria di concorso pubblico procedendo all'assunzione nei ruoli aziendali di n. 15 idonei utilmente collocati nella graduatoria, a partire dalla prima posizione utile (doc. 9);

**G)**che neppure in tale caso, ovvero di assunzione mediante scorrimento della graduatoria il ricorrente veniva assunto risultando, per contro, assunti partecipanti che per aver conseguito un punteggio inferiore e, dunque collocati più in basso nella graduatoria, avevano usufruito della quota di riserva dei posti;

**H)**che ne deriva in tale situazione ed in virtù della manifesta illegittimità delle procedure di assunzione, che i provvedimenti adottati sono illegittimi e lesivi dei diritti del ricorrente;

**I)**che il ricorrente ha diritto ad essere inserito, previa attribuzione di idoneo punteggio dei titoli nonché idoneo riconoscimento della riserva ai sensi della L.68/99 nella graduatoria finale di merito così da risultare utilmente collocato nei posti utili ai fini della immediata assunzione.

## **DIRITTO**

### **IN VIA PRELIMINARE**

#### **GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO**

In via preliminare va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di Codesto Giudice Ordinario – in funzione del Giudice del lavoro poiché la fattispecie per cui è causa, (mancata assunzione pur



avendone diritto e mancata valutazione dei titoli di riserva) che prevede l'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che sono in possesso di determinati requisiti, si colloca fuori dalle controversie inerenti a procedure concorsuali per la stipula di contratti (di cui all'art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165 del 2001).

Ora, l'assenza di qualsivoglia impugnativa di un bando e/o delle procedure di valutazione, vertendosi esclusivamente di questioni attinenti ai criteri ed alle procedure assunzionali, colloca la presente ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il Giudice Ordinario in funzione del Giudice del lavoro, a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla corretta collocazione in graduatoria della ricorrente.

Nel caso che ci occupa, pur essendo in presenza di una procedura concorsuale, l'impugnativa per evidente illegittimità non inerisce ad atti strettamente compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, bensì ad atti che non potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001 art. 2 comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (V. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007). Giusto corollario dei principi ora affermati, secondo le SS.UU. della Corte di Cassazione, Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il *“potere del Giudice Ordinario di disapplicare atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generi sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione*



*conseguenziale”.*

Inoltre anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 11/201132, ha sancito definitivamente la diversità della graduatorie dai concorsi e la conseguente impugnabilità davanti a Giudici diversi da quelli Amministrativi, in particolare il Giudice del Lavoro.

Sebbene i confini della giurisdizione in materia di procedure concorsuali di pubblico impiego privatizzato risultino ancora incerti, in materia alcuni punti fermi sono stati messi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che con due sentenze gemelle, la n. 22746 e n. 22748 del 12 agosto 2021, ribadendo alcuni principi già noti hanno sostanzialmente affermato che sussiste la competenza amministrativa allorquando nel caso in cui il vincitore di un concorso pubblico privatizzato regolarmente inserito in una graduatoria contesta la determinazione dell’Ente di non procedere alla sua assunzione per scorrimento, ma all’attivazione di una nuova selezione concorsuale. I principi affermati prendono le mosse dalle disposizioni di cui all’art. 63, d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 in base al quale, “se il lavoratore rivendica, specificamente, il suo diritto all’assunzione, in base agli esiti della graduatoria che lo ha visto vincitore, il giudice competente è quello ordinario del lavoro; se, invece, il vincitore non assunto per scorrimento della graduatoria contesta la determinazione dell’ente di indire un nuovo concorso, il giudice competente è quello amministrativo”. In altre parole, la Suprema Corte, in continuità con l’ordinanza n. 21067 del 22 agosto 2019 che ne rappresenta il precedente immediato, ha affermato in estrema sintesi un principio basilare in tema di giurisdizione secondo cui solo sulle scelte discrezionali assunte dalla pubblica amministrazione la decisione spetta sempre al giudice amministrativo.

Di poi, vale ribadire come anche secondo il Consiglio di Stato il diritto allo scorrimento della graduatoria concorsuale non appartiene alla fase della procedura di concorso la cui competenza è demandata al Giudice Amministrativo ma ad una fase successiva, connessa agli atti di gestione del rapporto di lavoro e, dunque, sottoposta alla giurisdizione ordinaria. Consiglio di Stato, sent.



n. 2754/2013

*Va, dunque dichiarata la competenza dell'adito G.O. affinché delibi e corregga la erronea ed illegittima gestione della formata graduatoria nei confronti del ricorrente.*

Per tutto quanto sin qui dedotto appare fondato **il diritto e la piena facoltà della ricorrente di rivolgere al Giudice Ordinario – in funzione del Giudice del lavoro - la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo.**

Dunque è competente il Giudice Ordinario, in funzione del Giudice del lavoro, al fine di ottenere la rettifica delle assunzioni per errore nell'attribuzione dei punteggi derivanti dai titoli di preferenza che giammai potranno essere attribuiti in modo indiscriminato.

### **NEL MERITO.**

#### **1 ILLEGITTIMA VALUTAZIONE ED ERRONEA ATTRIBUZIONE DEI TITOLI DI RISERVA – ERRONEA VALUTAZIONE DEI DATI –ECESSO DI POTERE.**

Emerge in maniera inequivocabile dalla graduatoria finale di cui al concorso pubblico indetto dalla Azienda Ospedaliera che il ricorrente ha utilmente superato tutte le prove di concorso con il punteggio di 47,0833 che lo ha visto collocato alla posizione n.392 (doc. 7).

Tuttavia, sebbene tale punteggio, il ricorrente si è visto scavalcare nell'elenco dei vincitori dal altro concorrente, tale Belaeff Gianluca che aveva conseguito il punteggio di 46,8000 sulla motivazione della applicazione della riserva ex art. 1014 e 678 D.lgs 66/2010.

Orbene, per una erronea valutazione del punteggio conseguito, dei titoli di riserva, il ricorrente non è risultato vincitore di concorso. Proprio per effetto di una erronea valutazione del punteggio ed una erronea attribuzione dei titoli di riserva ha visto il ricorrente escluso dall'elenco dei vincitori.

a)in primis, è necessario evidenziare i punti salienti del bando per comprendere gli errori commessi dall'Azienda Ospedaliera in fase assunzionale. Il concorso per il quale si controverte era stato bandito per l'assunzione di n. 40 posti a tempo indeterminato di Operatore Socio



Sanitario - categoria BS. Per detto concorso erano state previste due specifiche riserve: il 30% dei posti in favore degli appartenenti ad una delle categorie di volontari delle forze armate congedati senza demerito, nonché agli ufficiali in ferma biennale o prefissata ed il 20% dei posti in favore dei dipendenti a tempo indeterminato dell'AORN Santobono- Pausilipon in altri profili. Evidentemente, poi, a norma di legge, non potevano non operare le riserve di cui alle precise disposizioni di legge vigenti in materia, vale a dire quelle di cui agli artt. 1014 e 687 del D.lgs 66/2010 (Codice Ordinamento Militare), quelle di cui all'art. 5, co. 4 del DPR n. 478/1994 e quelle di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Più nello specifico, il DPR 487/1994, disciplina le categorie di cittadini che a parità di merito e di titoli hanno diritto di preferenza, nel mentre, il d. lgs 66/2010 e la legge 68/99 che più nello specifico ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, dettano precisi criteri di riserva nelle assunzioni in favore di determinati soggetti.

b)Al fine di comprendere il macroscopico errore in cui è incorso la resistente sia nell'attribuzione delle quote di riserva che nella valutazione dei titoli di preferenza, è altresì necessario un breve excursus sulle modalità in cui operano sia le preferenze che le riserve. Acclarato che la preferenza di cui all'art. 5 del DPR n. 487/1994 opera solo a parità di merito e di titoli e che la stessa esula dal caso che ci occupa, per le quote di riserva è necessario attingere dalla stessa norma anche le modalità di operatività della riserva stessa. Più nello specifico, in virtù del d.lgs. n. 8 , art.11, che ha novellato l'art. 1014 del COM, ha, tra l'altro, previsto una riserva del 30% del personale estesa alle aziende speciali e istituzioni di cui al d-lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel mentre la L. 68/1999, all'art. 3 ha specificamente previsto che i datori di lavoro sia pubblici che privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1) – tra gli altri, persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% - nella seguente misura: sette per cento dei lavoratori



occupati se occupano più di 50 dipendenti; due lavoratori, se occupano dai 36 ai 50 dipendenti; un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti. Il successivo art. 4, poi, dispone che “agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato”. Inoltre, “nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità. Orbene, posto che le riserve si applicano a ciascun concorso bandito e se nell’ambito di un singolo concorso non possono operare integralmente danno luogo a frazioni di posto che si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi banditi dalla medesima amministrazione, ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei. Sta di fatto, però, che le riserve dei posti devono essere previste e, comunque, considerate al fine di una corretta definizione dell’elenco degli assunti. Nel caso che ci occupa, dunque, le circostanze che rilevano al fine di cogliere l’errore commesso, sono le seguenti:

-l’art. 7 della l. 68/1999 definisce le modalità delle assunzioni obbligatorie prevedendo che le stesse possano avvenire, tra l’altro, mediante concorso con riserva dei posti secondo le disposizioni di cui all’art. 16 l. 68/99.

-il bando di concorso pubblicato, non conteneva alcuna quota di riserva nei confronti delle categorie protette di cui al d. lgs n. 66/2010 e legge 68/99. Tuttavia tale bando pubblicato sotto la vigenza del DPR 220/2001, ha avuto esecuzione alla luce delle disposizioni dettate dalla Direttiva n. 1/2019 che ha dettato chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio di cui alle categorie protette.

-agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati, di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

-relativamente alla riserva , si precisa che la disciplina sul collocamento dei disabili è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza – TAR Lecce, Sez. II, 07/09/2010, N. 1926 e TAR Catanzaro, Sez. II, 13/01/2010, N. 4 – alla luce di due canoni fondamentali, quali



rispettivamente quello del favor disabilis, che è diretto a tutelare quanto più possibile il diritto al lavoro dei disabili, e quello del carattere autoesecutivo della disciplina che si applica in ogni caso indipendentemente dalla formula contenuta nel bando di concorso. Anche in questo caso vale il limite della quota d'obbligo per cui la riserva non prevista dal bando si applica ex lege alle procedure concorsuali nei limiti degli adempimenti assunzionali di cui all'art. 3 l. 68/99.

-ai fini del diritto alla riserva dei posti è presupposto necessario che la quota di riserva non sia già esaurita nonché l'iscrizione nell'elenco dei centri per l'impiego e, pertanto, lo stato di disoccupazione.

c)Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, risulta agevole verificare l'errore commesso dall'Amministrazione resistente nel non tenere conto ai fini dell'assunzione dei titoli di riserva posseduti dal ricorrente e dettagliatamente indicati nella domanda di concorso. Il ricorrente, infatti, aveva legittimamente indicato nella domanda di voler usufruire della quota di riserva dei posti in quanto disabile dunque, egli, risultando idoneo aveva diritto alla precedenza nell'assunzione in quanto invalido. Il sig. Maglione, infatti, come da documentazione che si esibisce risulta invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'80% come da verbale della Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile con decorrenza dal 06/07/2017 (doc. 5) e risulta regolarmente iscritto a far data dal 04/04/2019 nell'elenco provinciale di cui all'art. 1 e 8 della legge 68/99, nella sezione invalidi civili (doc. 6). In effetti, l'Amministrazione, nella determinazione dell'elenco dei vincitori tiene effettivamente conto delle quote di riserva in numero di 7 unità ma commette un macroscopico errore nell'applicazione della riserva. Infatti, qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva e per prima della riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui all'art. 3 della Legge 68/1999 di cui alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (art. 5, n. 3 DPR n. 487



/1994 e art. 18 DPR 220/2021). Ora a guardar l'elenco dei vincitori, risultano inseriti 7 nominativi con quota di riserva ex art. 1014 e 678 D. lgs 66/2010 tra cui il sig. Belaeff Gianluca che aveva conseguito il punteggio di 46,8000 inferiore a quello di 47,0833 del ricorrente e che tuttavia è risultato inserito nell'elenco dei vincitori per aver beneficiato della quota di riserva ex art. 1014 e 678 D. lgs 66/2010. Correttamente ragionando il ricorrente sig. Maglione alla luce del punteggio conseguito avrebbe dovuto essere utilmente collocato nell'elenco dei vincitori in posizione 34 in quanto beneficiario della riserva ex Legge 68/99.

D)alcun adempimento ulteriore incombeva al ricorrente al fine di far valere il titolo di riserva. Vale la pena osservare che, sebbene il concorso che ci occupa sia stato bandito sotto la vigenza del D. lgs. 165/2001, a ridosso della scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda di partecipazione, è intervenuta la Direttiva n. 1 del 2019, depositata dalla Corte dei Conti in data 09/08/2019 che ha dettato chiarimenti e linee guida proprio in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette per cui alcun inadempimento potrà giammai essere addebitato al ricorrente che ha diritto a vedersi riconosciuto il titolo di riserva ed essere collocato, come detto, al posto n. 34 dell'elenco dei vincitori. Tanto dando per scontato che effettivamente i posti di riserva a cui era tenuta all'assunzione la resistente fossero effettivamente in numero di 7 in relazione alle unità di dipendenti già in ruolo.

e)di poi, è opportuno evidenziare come le riserve si applichino a ciascun concorso bandito e, se nell'ambito di un singolo concorso non possono operare integralmente danno luogo a frazioni di posto, che si cumulano con le riserve relative a successivi concorsi banditi dalla medesima Amministrazione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede ad ulteriori assunzioni attingendo dalla medesima graduatoria degli idonei. E' doveroso evidenziare che il ricorrente non è stato inserito nell'elenco degli assunti neppure per effetto della deliberazione del Direttore Generale n. 36 del 27 gennaio 2022 con la quale è stato disposto il reclutamento a tempo indeterminato di n. 15 unità di Operatore Socio Sanitario – cat. BS mediante utilizzazione



della graduatoria di concorso pubblico ovvero mediante scorrimento della graduatoria del concorso già indetto con la deliberazione n. 649/2021 come rettificata con la deliberazione n. 12/2022. E' evidente per quanto sopra rappresentato che anche in ipotesi di scorrimento della graduatoria, la Amministrazione resistente è tenuta a rispettare i vincoli delle riserve nell'assunzione. La quota di riserva, in tal caso va quanto meno calcolata in rapporto alle 33 unità assunte con il concorso atteso che, a norma di legge, la quota di riserva non va calcolata sulle unità già assunte in riserva ovverossia gli invalidi ed i soggetti di cui alla L. 68/1999, in primis e, poi, dal D.lgs 66/2010.

Del resto, emerge da recente pronuncia del Consiglio di Stato, in materia di riparto di Giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, Sez. II, Sent. del 27/01/2021, che costituisce "jus receptum (cfr. Cass. 20/10/2017, n. 24878 e Cass. S. UU. 29 dicembre 2016, n. 27460) che i candidati, utilmente collocati in una graduatoria finale di un concorso pubblico ancora efficace possono ricorrere alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui vantino un diritto perfetto all'assunzione, derivante da una decisione dell'Amministrazione di coprire i posti vacanti mediante scorrimento della graduatoria del concorso espletato.

Non vi è dubbio che il ricorrente essendo allo stato risultato idoneo ed escluso dall'elenco dei vincitori con lesione del suo titolo di riserva, ha diritto ad essere assunto in quanto al di sopra nella graduatoria di coloro che risultano avere un punteggio inferiore ed un minor titolo di riserva.

### **SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA**

#### **D'URGENZADOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES E 700 CPC**

Il disposto scorrimento della graduatoria rende urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. sussistendone i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Quanto alla sussistenza del "*fumus boni iuris*" lo stesso è rappresentato da tutte le ragioni, in



fatto ed in diritto, fin qui esposte e comprovato a mezzo della produzione documentale effettuata per cui la domanda appare di tutta evidenza fondata e legittimo il diritto soggettivo del ricorrente ad ottenere l'assunzione a tempo indeterminato quale operatore socio sanitario – categoria BS – alle dipendenze dell'amministrazione resistente.

Quanto al requisito del *“periculum in mora”* il non corretto inserimento in graduatoria, conseguente alla lesione del titolo di riserva è pregiudizievole e lesivo, anzitutto, in quanto non solo impedisce alla stesso di essere assunto ma comporta uno scavalciamento di posizioni da concorrenti con minor punteggio e minor titolo con perdita della retribuzione.

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata dall'esigenza del ricorrente di avere assegnato il posto che per posizione, punteggio e titolo di riserva gli spettava e gli spetta per effetto del disposto scorrimento di graduatoria con l'assunzione di altre 15 unità e prima che tali assunzioni avvengano.

Per come confermato in numerose pronunce cautelari emesse dai vari Tribunali del Lavoro *“ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma consentirebbero ad altri di essere assunti.*

## **ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE ART. 669 SEXIES**

### **COMMA 2 C.P.C.**

Per quanto sopra argomentato appare, inoltre, necessario l'intervento di una preventiva misura cautelare da adottarsi inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c. ,in quanto un eventuale provvedimento di accoglimento, che intervenisse dopo la convocazione e



audizione delle parti, potrebbe trovare oggettive difficoltà di attuazione.

Ed, infatti, qualora venisse proposta una azione ordinaria volta all'accertamento del diritto in esame, in attesa del giudizio di merito il diritto in parola potrebbe essere pregiudicato in maniera grave ed irreparabile.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, il **Sig. Maglione Giuseppe**, come in atti rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, ai sensi degli artt. 414 e 700 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### **IN VIA CAUTELARE E URGENTE**

Ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con **decreto inaudita altera** parte ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti per tutte le motivazioni esposte:

1. ritenere, accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente ad essere assunto alle dipendenze dell'Amministrazione resistente a tempo indeterminato essendosi collocato utilmente alla posizione n. 34 in virtù del punteggio conseguito di 47,0833 ed in virtù del titolo di riserva ex L. 68/1999 in qualità di disabile (cfr. doc. n. 6), tanto correggendosi gli atti già posti in essere e connotati da evidente errore nell'attribuzione dei titoli di riserva;
2. in via gradata ritenere, accertare e dichiarare pur sempre il diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Amministrazione resistente a tempo indeterminato essendosi collocato utilmente nell'elenco dei vincitori di concorso ed avendo diritto all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria, giusta delibera n. 36/2022 del 27 gennaio 2022, in virtù del titolo di riserva ex L. 68/1999 in qualità di



- disabile (cfr. doc. n. 6);
3. per l'effetto ordinare alla resistente Amministrazione Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono - Pausilipon, di assegnare al ricorrente il posto di Operatore Socio Sanitario e, conseguentemente di assumere il ricorrente sig. Maglione Giuseppe mediante stipula di contratto a tempo indeterminato a copertura del posto di riserva – categoria privilegiata ex L. 68/99 con decorrenza giuridica ed economica corrispondente al sorto diritto;
  4. ordinare all' Amministrazione resistente, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari;
  5. adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

#### **NEL MERITO**

6. Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva e previo riconoscimento del diritto in esame ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare l' amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a procedere alla assunzione del ricorrente per averne titolo e diritto con rettifica dell' elenco dei vincitori;
7. in via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini del presente ricorso;
8. con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio in caso di opposizione.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Ricorso ex art. 414 c.p.c.;
- 2) procura alle liti;



- 3) Deliberazione del Direttore Generale n. 174 del 09/04/2019;
- 4) Copia domanda di partecipazione al concorso del 21/06/2019
- 5) Copia verbale Commissione Medica Accertamento Invalidità dal 06/07/2017;
- 6) Copia certificato di iscrizione elenco provinciale invalidi civili ex L. 68/99;
- 7) Graduatoria dei vincitori;
- 8) Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 14/01/2022 con allegata graduatoria ed elenco dei vincitori;
- 9) Deliberazione del Direttore Generale n. 36 del 27/01/2022;
- 10) certificato di diploma del 21/07/1994;
- 11) certificato di laurea del 23/06/2004;
- 12) Dichiarazione sostitutiva redditi.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA  
NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'assunzione a tempo indeterminato.

Ciò implica che i concorrenti risultati idonei e quelli già illegittimamente inseriti nell'elenco dei vincitori potranno concorrere alla stipula di contratti per l'assunzione a tempo indeterminato con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di essi che nelle Graduatorie interessate vengono scavalcati per il corretto inserimento del ricorrente;

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai concorrenti potenzialmente controinteressati, ossia ai concorrenti risultati idonei inseriti nell'apposito elenco

**RILEVATO**

**CHE** la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari



sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

**CHE** l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

**CHE** la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

**CHE** già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

**CHE** vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

### **RILEVATO INFINE**

**CHE** tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

### **SI CHIEDE**

di volere autorizzare se l'adito Tribunale lo dovesse ritenere necessario, la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon ovvero mediante pubblicazione all'albo



on line dell'Amministrazione medesima.

### **SI CHIEDE ALTRESI'**

Fissarsi udienza di comparizione delle parti concedendosi il termine per procedere alla notifica nelle modalità richieste e nei termini di legge a concedersi.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che per il presente procedimento è indeterminabile ma pur essendo previsto un contributo unificato pari ad € 118,50 ( 50% di € 259,00) non viene versato alcun contributo in forza della dichiarazione rilasciata dal ricorrente e versata in atti dalla quale risulta che il ricorrente medesimo nell'anno 2021 ha dichiarato un reddito inferiore ad € 35.240,04.

**Salvis Juribus**

**Avv. Mariangela Mauriello    Avv.Rita Mauriello    Avv. Giacomo Mauriello**

